



Via Cisanello, 145, 56124 Pisa

Via S. Giovanni, N. 17/19, 57123 Livorno

mail: pisa@uilscuola.it; livorno@uilscuola.it

Tutor interno per Alternanza Scuola Lavoro (PCTO): quali compiti ha il docente, quanto guadagna. Obbligo o meno di accettare

Il docente è obbligato a svolgere la funzione di tutor interno nei PCTO? Quali compiti è tenuto a espletare? Può non accettare?

La Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio dello Stato) all'art. 1, commi da 784 a 787, ha modificato la denominazione di Alternanza Scuola Lavoro (comunemente ASL) in "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (oggi PCTO), stabilendo – a cominciare dall'anno scolastico 2018/2019 – che possono avere la seguente durata:

- non inferiore a 210 ore nel triennio terminale degli istituti professionali;
- non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno degli istituti tecnici;
- non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

In attesa delle nuove linee guida in merito ai percorsi predetti, la norma regolante la funzione del tutor scolastico interno è il D.Lgs. n. 77/2005 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53" che all'art. 5 stabilisce:

- promuove le competenze degli studenti ed è raccordo tra l'istituzione scolastica, il mondo del lavoro e il territorio;
- possiede titoli documentabili e certificabili;
- svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti nei PCTO;
- svolge compiti riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.

Il dicastero centrale, nella "Guida operativa per la scuola" del 5 ottobre 2015 – raggiungibile al link <http://www.istruzione.it/alternanza/normativa.html> – **descrive il ruolo del tutor interno esplicitandone ulteriormente i compiti:**

- elaborazione, insieme al tutor esterno, del percorso formativo personalizzato dello studente;
- verifica del corretto svolgimento da parte degli studenti dei percorsi;
- gestione delle relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza;
- monitoraggio delle attività e delle criticità;
- valorizzazione degli obiettivi raggiunti e delle competenze sviluppate dallo studente;
- valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso da parte dello studente coinvolto;
- informazione agli organi scolastici (Dirigente Scolastico, i Dipartimenti di disciplina, il Collegio dei docenti e il Consiglio di classe);
- assistenza al Dirigente Scolastico nella valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per espletare i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

Sia il D.Lgs. n. 77/2005, riaffermato dall'art. 1 commi 33 a 43 della L. n. 107/2015, la sopraindicata Guida operativa **chiariscono che i tutor interni sono designati in ogni istituzione scolastica dal Dirigente Scolastico tra coloro che ne hanno presentato richiesta, sono affiancati dalla figura di un docente funzione strumentale per l'alternanza e/o da un referente di progettazione e**, ai fini della riuscita dei percorsi di alternanza, tra il tutor interno e il tutor esterno occorre sviluppare "un rapporto di forte interazione".

Chiariti i compiti, è pur vero che la contingenza didattica dei docenti, spesso, li conduce a diversi e onerosi impegni tali da far sorgere alcuni quesiti quali:

- la figura professionale del tutor interno ha carattere di obbligatorietà?
- i docenti sono tenuti ad assumere l'incarico di tutor interno?
- i docenti devono permanere con gli studenti durante le attività nelle differenti realtà e/o strutture ospitanti (per es. aziende, enti, associazioni)?

È possibile già affermare che la citata L. n. 107/2015 sulla Buona Scuola all'art. 1 comma 33 dispone che i percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa e, pertanto, in ragione di ciò divengono parte essenziale del sistema scolastico italiano, nella fattispecie dell'organizzazione dell'ordinamento della scuola secondaria di secondo grado. **Il Dirigente Scolastico può utilizzare i docenti dell'organico dell'autonomia dotati di competenze specifiche e nel caso non vi fossero disponibilità e/o il numero delle candidature risultasse inferiore rispetto all'esigenza didattico-formativa, dovrebbe rimettere al Collegio dei docenti la definizione dei criteri per la necessaria designazione**. Si precisa che si deve tener conto dei successivi determinati aspetti:

- raggiungimento degli obiettivi previsti dai PCTO;
- formazione sugli aspetti metodologici, didattici, procedurali e contenutistici;
- rapporto numerico adeguato fra tutor e studenti adeguato;
- garanzia di un efficace supporto ai giovani nello svolgimento delle attività;
- accettabile livello di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il docente investito della responsabilità di tutor interno può non espletare l'incarico depositando valide e documentate motivazioni. Si ricorda che l'attuale

CCNL 2016/2018 **di comparto non prevede tale funzione disposta per via legislativa, ma il confronto costruttivo con il proprio Dirigente Scolastico e la collaborazione con gli altri docenti** sono fondamentali al fine di realizzare le migliori opportunità di apprendimento sul campo per gli studenti e poter coniugare la dimensione disciplinare con il contesto lavorativo.

Il docente impegnato nei percorsi non è obbligato a garantire la presenza in azienda e può verificare il corretto svolgimento delle attività a distanza o con incontri nell'Istituto di appartenenza

(<http://www.alternanza.miur.gov.it/faq.html>). Inoltre nei "Chiarimenti Interpretativi" allegati alla nota Miur n. 3355/2017, come da art. 1 comma 35 della L. n. 107/2015, si riporta che l'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche e anche all'estero per cui spetta all'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, programmare i percorsi secondo le esigenze degli studenti e delle loro famiglie e garantire la disponibilità di un tutor scolastico nelle giornate e negli orari stabiliti.

Per quanto riguarda la retribuzione, negli stessi "Chiarimenti" si avverte che il Dirigente Scolastico individua, mediante l'utilizzo delle risorse economiche destinate ai PCTO ai sensi del comma 39 dell'art. 1 della L. n. 107/2015, la quota per i docenti tutor interni che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo per le attività di alternanza. **Le spettanze sono da erogare secondo i criteri della contrattazione integrativa di istituto anche in forma forfettaria, nonché tutte le spese destinate a coprire la gestione dei suddetti percorsi** (trasporti, assicurazione, formazione generale e specifica sulla sicurezza, pasti). A tale proposito il CCNL 2016/2018 prevede, all'art. 22 comma 4 lettera c3, che sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 al personale docente, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro.

Responsabilità e sorveglianza nell'alternanza scuola-lavoro

Già altre volte sono intervenuto in altre istituzioni scolastiche sull'argomento con lo scopo di favorire un reale sviluppo sulla cultura della sicurezza all'interno del nostro paese e delle nostre istituzioni scolastiche. Importante infatti è lo sviluppo di una metodologia di apprendimento di tipo attivo che **possa focalizzare i più giovani sull'importanza della prevenzione agli infortuni e malattie di tipo professionale.**

Oggi vi parlerò degli aspetti organizzativi, delle responsabilità, dei compiti di formazione e della sorveglianza sanitaria legati **al percorso formativo dato dall'alternanza scuola-lavoro.**

Durante un intervento dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana dal titolo "**Sicurezza in alternanza scuola lavoro**", fu ricordato l'importanza degli adempimenti del dirigente scolastico e i vari compiti delle aziende.

L'istituzione scolastica infatti, nell'avviare lo studente a tale percorso, è tenuta a verificare le condizioni di sicurezza connesse alla sua organizzazione assicurando anche le relative misure di prevenzione e gestione garantendo la tutela degli allievi inserendoli in contesti sicuri, così come curando la loro corretta informazione-formazione.

Il dirigente scolastico nello specifico, è tenuto a:

- [Formare gli studenti con un corso sulla sicurezza generale](#) (rif. Doc. Inail 2013: "Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola");
- Garantirne la sorveglianza sanitaria quando necessario secondo l'articolo 41 del [D.Lgs. 81/2008](#) con successive modifiche e integrazioni, mediante visita preventiva da parte del medico competente dell'istituto scolastica attraverso convenzioni attivate dagli USR con le ASL o altre strutture pubbliche;
- Assicurazione presente presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali gli studenti;
- Assicurazione per la responsabilità civile contro terzi;
- Designa un tutor interno correttamente formato per la materia di sicurezza.

L'Azienda al contrario dovrà:

- Integrare la formazione già precedentemente erogata dall'istituto scolastico informando l'allievo sui rischi generali e specifici dell'azienda, riferendosi naturalmente alla mansione a cui sarà adibito, così come le misure di prevenzione ed emergenza in atto;
- Se lo prevede, fornire i D.P.I. nel caso in cui la mansione svolta dall'allievo lo preveda;
- Individua un tutor aziendale con competenze in materia di sicurezza.

La formazione, inoltre verrà suddivisa in due fasi:

- **Generica.** Svolta dalla scuola con durata non inferiore alle 4 ore e tratterà temi quali: concetti di rischi, danno, prevenzione, diritti e doveri dei soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- **Specifica.** A carico dell'azienda ospitante che, nel caso in cui non potesse occuparsene, dovrà delegare una scuola di formazione con apposita convenzione scritta. La durata dovrà essere calibrata in base alla classificazione dei settori di rischio.

In definitiva nell'alternanza scuola lavoro spetterà:

- All'**allievo** di attenersi alle norme di sicurezza apprese durante i corsi di formazione e alle disposizioni dell'azienda ospitante
- Al **tutor scolastico** rilevare e segnalare eventuali situazioni meritevoli di attenzione per ragioni legate alla sicurezza e la salute dello studente;
- Al **tutor aziendale** che dovrà sovrintendere e vigilare sullo studente in azienda.

Di seguito, inserisco alcuni punti fissi legati al percorso formativo:

- la formazione è sempre obbligatoria, di norma quella generale a carico della scuola e quella specifica e addestramento a carico dell'impresa;
- la sorveglianza sanitaria è obbligatoria solo in pochi casi;
- l'obbligo di sorveglianza sanitaria non dipende dalla durata della esposizione, tranne che per i VT (videoterminali, ndr);

- la sorveglianza sanitaria può essere soddisfatta dal medico competente della scuola o da quello dell'azienda;
- nei confronti degli allievi ospitati nelle imprese non si costituiscono rapporti di lavoro;
- in nessun caso lo studente minorenni acquisisce la qualifica di lavoratore minore e quindi non rientra nel campo di applicazione della legge 977/67;
- la ratio di queste scelte è che l'apprendimento si realizza tramite affiancamento e non esecuzione diretta;
- ai sensi del D.L.vo 81/2008 tuttavia gli allievi in alternanza sono equiparati a lavoratori;
- la scuola dovrà valutare i rischi connessi alla organizzazione dell'alternanza e assicurare le misure di prevenzione e la gestione del rischio;
- nel reperire le aziende disponibili la sicurezza deve essere considerata requisito imprescindibile;
- utili per il conseguimento di questo obiettivo sono accordi con associazioni datoriali e OO.SS.;
- le UUSLL possono fornire linee di indirizzo per la stipula di convenzioni con le aziende". Già altre volte ci siamo fermati sull'argomento attraverso (INSERIRE ARTICOLI) con lo scopo di favorire un reale sviluppo sulla cultura della sicurezza all'interno del nostro paese. Importante infatti è lo sviluppo di una metodologia di apprendimento di tipo attivo che possa focalizzare i più giovani sull'importanza della prevenzione agli infortuni e malattie di tipo professionale.